

Comune di Francavilla in Sinni

Provincia di Potenza

REP. N. _ DEL _

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI E ____ RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "NUNZIO FITTIPALDI"

Il giorno _ del mese di __, dell'anno __ (__), nella sede municipale del Comune di Francavilla in Sinni, mediante atto pubblico

avanti a me, d.ssa ____, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, si sono costituiti:

____, nato a _____ il ____, agente nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Francavilla in Sinni; P.I. 00242110765; di seguito: "Comune", o "Ente", il quale agisce in nome e per conto del medesimo ai sensi dell'art. 107, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

e

Sig. ____ nato a __ il __, residente in __ alla via __ n. __ codice fiscale ____, agente nel presente atto in qualità di rappresentante legale dell'associazione sportiva __ – via __ n. __ – __, codice fiscale ____, di seguito: "Concessionario";

I predetti comparenti hanno i requisiti di legge e la loro identità è stata da me verificata, previo controllo dei documenti d'identità;

PREMESSO CHE

con deliberazioni del Giunta comunale n. _ del _ e n. _ del _ è stato deliberato di procedere all'affidamento in concessione della gestione del campo sportivo comunale "Nunzio Fittipaldi" sito nel Comune di Francavilla in Sinni in via sant'Elania e per un periodo di anni 5 (cinque);

che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. _ del _ si è provveduto all'indizione di una procedura aperta per individuare operatori idonei interessati alla gestione degli impianti sportivi in parola tramite avviso pubblico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avviso prot. n. _ del _;

la procedura è stata aggiudicata definitivamente con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. _ del __, in favore dell'Associazione __ – via __ n. __ – __, codice fiscale __, e che i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali, economici, finanziari, professionali si sono conclusi con esito positivo;

Tutto ciò premesso fra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Francavilla in Sinni affida in concessione all'associazione sportiva __ – via __ n. __ – __, codice fiscale __, che accetta, la gestione del campo sportivo comunale "Nunzio Fittipaldi" sito nel Comune di Francavilla in Sinni Via sant'Elania ove hanno luogo incontri di campionato di calcio e gli allenamenti degli atleti, nonché eventuali manifestazioni o qualsiasi altro evento/attività preventivamente autorizzati dal Comune o su iniziativa di quest'ultimo.

Il fine della concessione e' costituito dalla gestione degli impianti per finalita' sportive e sociali consentite dalla legge. La gestione degli impianti in argomento non potra' essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione e' disposta, salvo manifestazioni sportive/culturali ovvero casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune.

Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i quali sono noti al concessionario che ne ha preso atto, come risulta da apposito Verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente nello stato in cui si trovano. E' fatto divieto assoluto apportare qualsiasi modifica di destinazione d'uso dei locali e degli impianti in argomento. Qualora il concessionario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attivita' una modifica agli impianti, questa deve essere sempre preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione dalla data di stipula, data in cui scadrà di pieno diritto di gestione, essendo esclusa la tacita proroga.

La durata della concessione potra' essere modificata e prolungata in caso di investimenti che potranno essere realizzati negli impianti, preventivamente approvati dall'amministrazione comunale. La modifica sara' fatta in relazione alla durata del finanziamento eventualmente necessario e all'entita' dell'intervento previsto.

La gestione dell'impianto da parte del concessionario, potra' partire anche in mora della sottoscrizione della presente Convenzione. In tal caso il concessionario si assume tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla concessione.

L'amministrazione comunale potra' sempre revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario, per motivi di pubblica utilita'.

ART. 3 - INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Il valore economico della concessione e' pari a euro ____ (euro ____/00), il quale non vincola l'amministrazione comunale in quanto il suo ammontare effettivo dipendera' dalla remunerazione che conseguira' il Concessionario dalla gestione dei servizi di cui in oggetto. Infatti, il concessionario ha diritto a percepire gli introiti derivanti dalla gestione della concessione, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

Canone di concessione

Il canone annuo previsto per la gestione del servizio/dei servizi da parte del concessionario è pari a euro ____ (euro __/00) oltre IVA se dovuta all'anno, pertanto il canone totale dovuto dal gestore concessionario per l'intero periodo di gestione è pari ad euro ____ (euro __/00);

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari.

ART. 4 - USO E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Il concessionario e' tenuto ad utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto e con diligenza. Dovra' osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

Il concessionario si impegna a favorire la piena fruibilita' degli impianti per l'esercizio dell'attivita' sportiva da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione a disabili, minori, anziani.

Nell'erogazione dei servizi in oggetto, il concessionario dovra' seguire criteri di eguaglianza, equita', cortesia. Nessuna discriminazione dovra' essere compiuta e particolare attenzione dovra' essere riservata

alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

Gli ambienti devono essere puliti, accoglienti, sicuri in tutte le loro parti. Spetta al concessionario pertanto garantire un puntuale e curato servizio di pulizia degli ambienti oggetto di concessione, sia quelli interni che esterni. In particolare, il concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive nazionali e comunitarie dettate in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché a quelle dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico), l'offerente deve fornire a richiesta una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il Concessionario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si impegna a fare sì che i prodotti detergenti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

4.bis Il Concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale, comprese quelle attinenti all'emergenza epidemiologica Covid-19.

L'Amministrazione comunale si riserva l'uso degli impianti sportivi per proprie manifestazioni, eventi, attività ovvero iniziative di pubblico interesse, secondo orari e giorni di utilizzo da concordarsi con il concessionario. Per lo svolgimento di tali iniziative nulla sarà dovuto dal Comune, salvo l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati.

Il concessionario può svolgere all'interno dei luoghi oggetto di concessione ulteriori attività, iniziative ovvero eventi, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale da richiedere con un congruo termine di anticipo. Il rilascio di tale autorizzazione è tuttavia subordinata ad opportune verifiche ed accertamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'attività di gestione degli impianti avverrà sulla base del *Progetto di gestione degli impianti* presentato nell'Offerta tecnica in sede di gara e sulla base degli allegati alla presente Convenzione. Sono ammesse modifiche al progetto da parte del concessionario, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Entro il 31 del mese di dicembre di ogni anno il concessionario presenterà all'amministrazione comunale – Ufficio Tecnico, il *Rendiconto annuale di gestione degli impianti* unitamente al Bilancio consuntivo. L'eventuale avanzo di esercizio dovrà essere reimpiegato nello svolgimento dell'attività.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a:

impiegare nell'attività di gestione dell'impianto i proventi della attività stessa ed ogni altro provento o contributo che a qualunque titolo e da qualsiasi soggetto entri nelle casse della Società;

applicare, per l'uso delle strutture sportive, tariffe differenziate ed agevolate, in particolare per i ragazzi fino a 18 anni, in considerazione dell'importanza della pratica sportiva per i giovani. Le tariffe sono stabilite in accordo con l'amministrazione comunale e da essa approvate con apposito atto deliberativo;

mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione;

curare i servizi di pulizia degli ambienti oggetto di concessione;

rispettare gli orari di apertura definiti dall'amministrazione comunale;

concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni, attività ovvero eventi eventualmente organizzate dall'amministrazione comunale;

far rispettare a tutti coloro che utilizzeranno gli impianti le norme relative all'utilizzo degli impianti sportivi stabilite con Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con D.C.C. n. 25 del 31/10/2022;

mantenere in essere, a propria cura e spese, il Certificato di prevenzione incendi e il Certificato di Conformità edilizia e di Agibilità degli impianti sportivi concessi in uso; e quindi effettuare tutti gli interventi

necessari al mantenimento delle predette certificazioni.

Sono a carico del concessionario:

le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, restando il Comune sollevato da ogni responsabilit  relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;

gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

le spese per i consumi di combustibile, energia elettrica, acqua, utenze telefoniche, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attivita' dell'impianto. A tal fine il concessionario dovra' provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza, entro un mese dalla decorrenza della presente Convenzione.

ART. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti deve essere fatta in piena conformita' a quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Comunale.

Sono ricompresi negli interventi di "manutenzione ordinaria" gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria:

riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti, di davanzali, cornici, zoccolature ecc.; pulizia, riparazione e sostituzione parziale delle pavimentazioni esterne, gradini, ecc. e tinteggiatura dell'esterno senza alterazione delle tinte esistenti;

pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di scuri, persiane, avvolgibili, infissi e serramenti;

riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;

riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;

riparazione e sostituzione di parti accessorie e di tutte le apparecchiature elettriche installate, quali ad esempio, lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;

verniciatura periodica di tutte le opere in ferro presenti e manutenzione delle reti di recinzione ed altre reti in generale, sia esterne che interne all'impianto;

riparazione di grondaie, converse, discendenti, anche con sostituzione parziale delle stesse;

riparazione e buona tenuta degli impianti, oltre che l'effettuazione immediata di tutti gli interventi necessari per il regolare funzionamento;

pulizia, senza alterazione dei tipi esistenti e della forma;

controllo frequente e cadenzato dei consumi idrici, e delle utenze in generale, al fine di denunciare immediatamente eventuali perdite e rotture di tubazioni.

Il concessionario dovra' presentare al Comune entro il 31 del mese di dicembre di ogni anno una *Relazione preventiva di interventi di manutenzione ordinaria* riportante l'elenco degli interventi ed i relativi tempi di attuazione previsti che l'amministrazione dovra' approvare, previa valutazione in merito alla fattibilit  degli stessi e agli aspetti tecnici delle proposte. Successivamente, contestualmente al *Rendiconto annuale* di cui all'art. 4, comma 8, della presente Convenzione, dovra' presentare una *Relazione riassuntiva degli interventi di manutenzione ordinaria* indicante gli interventi effettivamente svolti. I termini per la presentazione di entrambe le Relazioni verranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, sentito il concessionario.

Il concessionario dovra' permettere ed agevolare le visite e i sopralluoghi periodici che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno necessari effettuare. L'amministrazione comunale potra' prescrivere l'attuazione di dei lavori di manutenzione ordinaria ritenuti necessari a seguito di tali sopralluoghi.

Sono a carico del concessionario anche tutti gli adeguamenti strutturali e non, richiesti dalle societa'/associazioni/federazioni sportive in conseguenza alla modifica di regolamenti e normative.

Tutte gli oneri e gli obblighi di cui al presente articolo sono obbligatori per il concessionario, pena la

decadenza della presente concessione, senza che nulla possa essere richiesto all'amministrazione comunale a titolo di indennizzo o altro.

ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI AMPLIAMENTO

In generale, gli interventi di manutenzione straordinaria e i relativi oneri specificati dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e dal Regolamento comunale Urbanistico Edilizio (RUE), competono al Comune, che si riserva di deciderne l'opportunità ed il periodo di esecuzione.

Il concessionario può comunque eseguire nelle strutture oggetto di concessione interventi costituiti da:
costruzione di strutture di servizio;
ampliamento e la miglione di quelle esistenti;
ampliamento e ristrutturazione totale o parziale delle strutture;
manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture di servizio;
messa a norma, adeguamento degli impianti di illuminazione, di riscaldamento, idrici, fognari, allacciamenti compresi.

Al fine di effettuare tali interventi, sono ammesse le seguenti fonti di finanziamento:

capitale proprio;
capitale misto (proprio, di privati, mutui, contributi pubblici);
contributi pubblici.

In caso di interventi realizzati mediante il contributo di codesta amministrazione, questo verrà erogato in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 12 della legge n. 241/1990 e nel Regolamento Comunale.

La realizzazione di tali interventi è subordinata ad apposita istanza da presentare all'amministrazione comunale corredata da: prospetto degli interventi; preventivo di spesa; prospetto finanziario per la copertura della spesa; e, nel caso di interventi edilizi, istanza di idoneo titolo edilizio a firma di un tecnico abilitato, correlata da ogni ulteriore documentazione prevista dal RUE. Spetterà al *Consiglio (oppure) Giunta comunale* approvare l'intervento mediante formale provvedimento, previa acquisizione dei pareri tecnici di competenza, ove necessario. Resta fermo che i lavori verranno eseguiti sotto la direzione e il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora il concessionario decida di appaltare i lavori, prima dell'inizio degli stessi, questo dovrà, oltre a garantire il pieno rispetto delle disposizioni prescritte dal D.Lgs. n. 81/2008, specialmente dall'art. 26, e dal D.Lgs. n. 50/2016, trasmettere all'amministrazione le certificazioni di cui all'art. 7 della Legge n. 55/1090 e s.m.i.

Nel caso in cui gli interventi di modifica agli impianti dovessero comportare nuove agibilità ed omologazione degli stessi, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

ART. 8 – CESSIONE E SUBCONCESSIONE

È vietata la cessione, anche parziale, della concessione a pena di nullità.

Il concessionario potrà sub-concedere in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione esclusivamente, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario può decidere di sub-concedere l'esercizio di servizi accessori (ad es. pulizie, manutenzioni, controlli chimici e microbiologici) e/o l'esercizio della pubblicità commerciale di cui al successivo art. 9 ad altro soggetto, previa comunicazione delle generalità e dei requisiti di quest'ultimo. Decorso n. 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione comunale – Ufficio Tecnico senza che questo abbia adottato provvedimento espresso, il silenzio equivale a parere favorevole.

ART. 9 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dei luoghi oggetto di concessione in forma sonora e visiva, nel pieno rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti. Qualsiasi struttura ed impianto che il concessionario intende installare per la pubblicità visiva (ad esempio, tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata

dall'amministrazione comunale.

Restano a carico del concessionario gli oneri delle imposte sulla pubblicità'.

Art. 10 - CUSTODIA

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature, è del concessionario.

ART. 11 - CONTROLLI DI QUALITÀ

Al fine di valutare l'andamento, il funzionamento e la qualità dei servizi erogati, la soddisfazione da parte degli utenti nonché rilevare eventuali nuove esigenze da parte della collettività, l'amministrazione si riserva di effettuare almeno n. 2 (due) controlli annuali. A tal proposito, il concessionario è tenuto alla massima collaborazione così da garantire un corretto e funzionale svolgimento dei controlli, in particolar modo nella somministrazione di questionari rivolti all'utenza o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sui servizi.

ART. 12 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario costituisce una cauzione definitiva mediante polizza _ n. _ del _ rilasciata dalla compagnia assicuratrice __, per un importo a euro __, conformemente agli schemi-tipo stabiliti con decreto MISE n. 31 del 19 gennaio 2018, pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione potrà essere costituita mediante bonifico bancario in assegni circolari ovvero mediante titoli di Stato. La garanzia può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. La stessa può essere altresì rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103, la cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del c.c. nonché la sua corresponsione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. La sua validità dovrà perdurare sino alla conclusione della presente concessione, pertanto non saranno pertanto accettate garanzie aventi scadenza predeterminata.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza della convenzione, sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

L'amministrazione comunale avrà altresì diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempimento del concessionario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

ART. 13 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Al termine della concessione, il concessionario ha l'obbligo di restituire al Comune l'impianto, avuto in gestione, in perfetta efficienza e a consegnare tutte le opere eventualmente costruite, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.

Al fine di valutare lo stato di conservazione e manutenzione dell'impianto, specialmente delle apparecchiature tecnologiche, l'amministrazione comunale, mediante dipendenti o incaricati dell'Ufficio

tecnico, effettuerà un sopralluogo e redigerà apposito verbale di attestazione dello stato degli impianti e strutture al momento della riconsegna.

Qualora gli impianti oggetto della presente concessione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato dell'impianto, addebitando al concessionario ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito.

Nel caso in cui gli impianti diventassero inutilizzabili o inagibili per ragioni di sicurezza o per la necessità di realizzare interventi che comportino l'interruzione dell'utilizzo degli impianti, alcun addebito non potrà essere avanzato all'amministrazione.

ART. 14 - RINNOVO, PROROGA E VARIAZIONI

Qualora dovessero esservi le condizioni che hanno determinato il ricorso alla presente concessione, la gestione dei servizi in questione potrà essere rinnovata, per una sola volta, per ulteriori anni 5, purché il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente a giudizio del Comune. Tale rinnovo è tuttavia subordinato ad espressa e motivata richiesta da parte dell'amministrazione comunale e a successiva manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti. Il concessionario è tenuto ad accettare il rinnovo alle medesime modalità e condizioni.

L'amministrazione comunale si riserva di chiedere al concessionario di prorogare la durata della concessione, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, alle medesime condizioni economiche e giuridiche, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente. La proroga, per un periodo massimo di n. 6 mesi, sarà comunicata al concessionario mediante atto scritto almeno n. 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Nel corso dell'esecuzione, inoltre, l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni della presente convenzione, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo della concessione, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il soggetto concessionario e senza la possibilità, per la stessa, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 15 – REVOCA E RECESSO

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ovvero in caso di accertata irregolarità a danno delle attività e servizi da erogare ai cittadini, degli interessi dell'amministrazione comunale ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi e disposizioni di cui alla presente convenzione. La revoca viene disposta mediante atto motivato *del Consiglio (oppure) Giunta Comunale*, salvo, il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

È prevista la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei modi e termini disciplinati dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, previo preavviso scritto di almeno n. 6 mesi. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 16 - RISOLUZIONE

È facoltà dell'amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, provvedere ai servizi in oggetto (ricorrendo ad altro soggetto) e trattenere la cauzione definitiva, quale penale, qualora il concessionario ponga in essere uno dei seguenti casi:

sospensione o mancata effettuazione della gestione dei servizi, salvo che per motivi di forza maggiore non connessi alla volontà del concessionario;

sia colpevole di frode ed in caso di fallimento;

abbia commesso ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni normative di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune;

abbia commesso di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa dei servizi, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;

si verifichino i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del c.c. a seguito di ripetute inadempienze del concessionario nei confronti dei propri dipendenti;

risultino mancanti, in tutto o in parte, nonché difforni le polizze assicurative richieste dal presente atto;

non provveda a reintegrare la cauzione definitiva;

mancato rispetto degli ordini disposti dal Comune nell'esercizio del suo potere di controllo;

cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti od obblighi inerenti al presente atto;

in tutti i casi espressamente previsti dalla legge.

Si prevede altresì espressamente che il rapporto contrattuale si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nel caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al presente atto, alle norme di legge o regolamentari.

La risoluzione è preceduta da formale contestazione del fatto, intimata mediante PEC ai sensi di legge. Al concessionario spetta un termine per presentare eventuali osservazioni/giustificazioni all'amministrazione comunale compreso tra cinque (naturali e consecutivi) e dieci (sempre naturali e consecutivi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del concessionario, della nota di contestazione del fatto.

Qualora l'amministrazione proceda alla risoluzione del contratto, è prevista la perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

I beni mobili acquistati dal concessionario rimarranno di proprietà del medesimo, fatta salva la facoltà, previo esplicito accordo delle parti e valutazione del pubblico interesse o di una migliore funzionalità dell'impianto, di disporre diversamente.

L'amministrazione comunale resta esonerata da ogni onere derivanti da debiti ed impegni contratti dal concessionario.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il concessionario è l'unico e il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente e dai fruitori dell'impianto. L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Il Concessionario ha stipulato apposita polizza assicurativa rilasciata dalla compagnia _ certificato n. _ dal _ al _, che tiene indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi per danni a persone/cose nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) da qualsiasi causa determinati connessi alla presente concessione avente le seguenti caratteristiche:

stipulata con riferimento ai servizi in oggetto per la medesima durata prevista della concessione;

prevedere un massimale unico complessivamente per sinistro e per anno non inferiore a euro _ per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni nonché di euro _ per danni a cose e/o animali;

prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi il Comune di Francavilla in Sinni e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), dovrà essere prevista l'estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro nonché alle malattie professionali.

In caso di proroga, il concessionario si impegna a prorogare l'operativita' di detta polizza.

ART. 18 – SICUREZZA E FORMAZIONE

Il concessionario e' obbligato al rispetto e a garantire quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nell'ambito dei servizi in oggetto.

Il concessionario si impegna ad ottenere a propria cura e spese, il certificato di conformita' edilizia e di agibilita' dell'immobile concesso in uso, secondo le modalita' previste dalla presente Convenzione ed inoltre dovra':

formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attivita' secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 per lavoratori e preposti;

formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (DM 388/2003), prevenzione incendi (DM 10/03/1998) e sulle misure di prevenzione da Covid-19.

assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL.

Sono tenuti ai medesimi obblighi le associazioni sportive che usufruiranno degli impianti sportivi in modo continuativo o temporaneo, per lo svolgimento di attivita' di cui sono organizzatrici e titolari.

ART. 19 – PENALITA'

La Concessionaria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, e' soggetta a penalita' quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualita' del servizio;
- assicura una presenza di operatori inferiori o non corrispondente a quella offerta nel progetto gestionale in sede di gara;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio prestato;
- non rispetta quanto previsto nella presente Convenzione, nel progetto gestionale presentato e nel Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 25/2022.

ART. 20 - IMPORTI DELLE PENALITA' E MODALITA'

L'Amministrazione ha facolta' di applicare le penalita' qualora, in occasione dei controlli effettuati vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente art. 19.

Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto di concessione, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando la Concessionaria a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.

Nel caso la Concessionaria non adempia a tali incombenze o nel termine prefissato fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporra', a titolo di penale, il trattenimento, dal canone della concessione proposto e aggiudicato in sede di gara, di un importo pari allo 0,5% o al 1% dello stesso canone.

La suddetta penale e' prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata, complessivamente intesa, riferita cioe' a uno o più motivi.

La reiterazione di inadempienze ritenute non giustificate determina la risoluzione del contratto di concessione, l'immediata sospensione dei compensi pattuiti e la conseguente trattenuta totale della cauzione.

L'ammontare della penalita' e' addebitato sui crediti della Concessionaria derivanti dal contratto di concessione.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalita' viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovra' avvenire l'integrazione dell'importo della cauzione.

Le penalita' sono notificate alla Concessionaria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016.

ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Francavilla in Sinni e Ad Maiora Sport si configura come atto di concessione amministrativa della gestione dei servizi in oggetto.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; tuttavia, in caso di controversie giudiziarie, e' competente in via esclusiva il Foro di Lagonegro.

Fanno parte integrante e sostanziali del presente contratto, anche se non materialmente allegati, la lettera di invito/disciplinare prot. n. 2049 del 27/02/2025, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Associazione Ad Maiora Sport, il Regolamento comunale per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con D.C.C. n. 25 del 31/10/2022, che le parti dichiarano di ben conoscere.

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti dal presente atto.

E richiesto io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero 13 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volonta', per cui a conferma lo sottoscrivono, mediante apposizione della firma autografata acquisita digitalmente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

La presente Convenzione, letta, approvata e sottoscritta.

Francavilla in Sinni, _

Il Responsabile del Settore Tecnico

—

Il concessionario

—

Il Segretario comunale

—